



**FILLEA-CGIL  
NOVARA**

Federazione Italiana  
Lavoratori Legno  
Edili Industrie  
Affini ed Estrattive

## **Contratti integrativi al CCNL Imprese edili della provincia di Novara**

Per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini  
della Provincia di Novara



*Novara, Novembre 2001*

*In occasione del 7° Congresso provinciale della categoria*

# SEDI FILLEA CGIL

**NOVARA** - Via Mameli, 7/B  
da Lunedì a Venerdì  
**Tel. 0321 665255**

**ARONA** - Via XXIV Maggio, 11  
Mercoledì pomeriggio 16,00 – 19,00  
**Tel. 0322 44240**

**BORGOMAERO** - Via Marazza, i 9  
Venerdì pomeriggio 16,00 - 19,00  
**Tel. 0322 81401 - 82073**

**GALLIATE** - Via Orelli, 32  
Martedì pomeriggio 16,00 – 19,00  
**Tel. 0321 861337**

**TRECATE** - P.zza Cavour, 3  
Lunedì pomeriggio 16,00 - 19,00  
**Tel. 0321 75584**

**OLEGGIO** - Via Nebulina, 41  
**Tel. 0321 94882**

## **CONTRATTI INTEGRATIVI AL CCNL IMPRESE EDILI DELLA PROVINCIA DI NOVARA**

Scopo di questa pubblicazione è di fornire un utile documento informativo in merito alla contrattazione territoriale integrativa per le imprese edili della provincia di Novara, in cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dall'ANIEM con la Fillea-CGIL, la Feneal-UIL e la Filca-CISL.

Il volume contiene:

- 1 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 11 ottobre 1989.
- 2 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 29 marzo 1999.
- 3 Tabella paga dei minimi contrattuali al 01.01.2001 per operai ed impiegati.

Il contratto del '89 resta valido nelle parti che non sono state modificate o aggiornate nel contratto stipulato nel '99.

# **CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO (11 ottobre 1989)**

## **VERBALE DI ACCORDO**

Addì 11 ottobre 1989, in Novara

tra

L'Unione Imprenditori Edili dell'A.P.I. di Novara, rappresentata dal sig. Badà geom. Aldo Presidente dell'Unione e dai componenti la delegazione sigg. Napoletano geom. Alfredo e Stipari geom. Walter, assistiti dal Dr. Franco Massara, funzionario A.P.I.

e

4 la FENEAL/UIIL, rappresentata dal sig. Salvatore Tuminello  
5 la FILCA/CISL, rappresentata dai sigg. Renzo Ferruta e Sergio Marola  
6 la FILLEA/CGIL, rappresentata dai sigg. Vittorio Bellini e Paolo Minello  
che costituiscono la Federazione Unitaria dei Lavoratori delle costruzioni

7 visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13.11.1987 ed in particolare l'art. 41 del Contratto medesimo,

si stipula il presente Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale 13 novembre 1987, da valere per tutte le imprese edili ed affini aderenti all'Associazione Piccole e Medie Industrie di Novara che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto Collettivo Nazionale 13.11.1987 e per gli Operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, il presente contratto integrativo.

## **SISTEMA INFORMATIVO**

8 Fermo restando l'autonomia ed i rispettivi ruoli delle parti contraenti, si conferma quanto previsto dal CCNL 13.11.1987.

In particolare, si concorda di istituire un osservatorio, a livello provinciale che utilizzando tutti i dati messi a disposizione delle parti e da istituti ed enti esistenti sul territorio, verifichi:

- 9 l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione;
- 10 le prospettive del settore;
- 11 tendenze innovative nelle tecniche di costruzione;
- 12 individuazione delle tipologie professionali emergenti;
- 13 contratti di formazione e lavoro;
- 14 interventi da realizzare nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche.

Per il comparto delle opere pubbliche si ritiene necessario l'impegno delle parti per lo svolgimento di indagini specializzate, delegato ad organismi appositi, che pongano a disposizione del comparto una serie di dati analitici ed operativi. Per la realizzazione del progetto, le parti si attiveranno per ricercare, con Enti pubblici e non, interessati a tali indagini, le soluzioni più idonee per garantirne la realizzazione.

Gli incontri avverranno a richiesta di una delle parti.

## **MERCATO DEL LAVORO**

Si concorda sulla fornitura da parte degli Enti preposti di informazioni semestrali relative alla movimentazione globale operai.

## **AMBIENTE E PREVENZIONE**

Le parti confermando quanto già stabilito nei precedenti accordi, si impegnano a realizzare una sistemizzazione delle norme antinfortunistiche da portare a conoscenza dei dipendenti mediante scheda e per fasi di lavoro entro il 30 giugno 1990.

### **ART. 1 ORARIO DI LAVORO**

Si conferma che l'orario di lavoro normale contrattuale è di 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno. Per le otto settimane consecutive decorrenti dal 1° lunedì di dicembre dell'anno 1986 e successivi le ore settimanali sono 35.

Relativamente ai permessi di cui al C.C.N.L. le parti convengono che le 40 ore ivi stabilite sono riservate ad uso individuale; relativamente alla riduzione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali per il periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal 1° lunedì di dicembre di cui al C.C.N.L. 13.11.1987, le parti convengono che l'orario di lavoro sarà ripartito in:

- 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana.

Tale ripartizione potrà essere modificata, con preventivo accordo tra Azienda e Rappresentanti Sindacali Aziendali, cumulando le 5 ore settimanali di riduzione di orario per i lavoratori comandati a prestare la propria opera in regime di trasferta che comporti pernottamento in loco.

Salvo casi di eccezionale gravità che possano pregiudicare l'incolumità o l'integrità delle persone e/o cose, relativamente all'opera in corso di realizzazione, le eventuali prestazioni supplementari o straordinarie saranno comunicate alle R.S.A.

Per l'esecuzione di speciali lavorazioni in stabilimenti se l'impresa deve superare l'orario normale settimanale nella giornata del sabato potrà essere concesso su richiesta del dipendente, il riposo compensativo per le ore prestate oltre l'orario normale stesso che verranno, pertanto, compensate a regime normale, ferma restando la maggiorazione dell'8% prevista dall'art. 5 del vigente C.C.N.L. sugli elementi all'art. 25 del Contratto Nazionale.

### **PART-TIME**

Le parti concordano sull'opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale ogni qualvolta alle esigenze dell'impresa di adottare tale orario faccia riscontro un'offerta di lavoro disponibile ad occuparsi ad orario parziale.

Il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattuale è regolato dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863 nonché dalla normativa che, in materia, venisse definita dalle Associazioni Nazionali stipulanti il C.C.N.L. 13.11.1987.

L'impresa, in caso di necessità di personale a tempo pieno, riconoscerà il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori che abbiano precedentemente trasformato il rapporto di lavoro da tempo

pieno a tempo parziale, purché – detti lavoratori – risultino idonei al soddisfacimento delle esigenze dell'Impresa medesima.

## **GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI**

In presenza di grandi opere infrastrutturali, le parti contraenti potranno, di comune accordo, procedere alla definizione di specifici regimi di orario in grado di favorire insieme una maggiore produttività, un acceleramento nell'esecuzione dell'opera ed un incremento dell'occupazione.

### **ART. 2 FERIE**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del C.C.N.L. 13.11.1987, si concorda che agli operai verrà concesso di godere di un periodo di ferie collettive di 3 settimane di norma nel mese di agosto.

Fanno eccezione a questa normativa le Imprese che effettuano lavori stradali, opere igieniche o manutenzioni particolari in stabilimenti per le quali la durata delle ferie potrà essere definita in sede aziendale.

La quarta settimana di ferie collettive di preferenza sarà usufruita in concomitanza delle feste di fine anno.

L'Operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'Impresa, è dispensato dal prestare attività lavorative per il periodo di godimento delle ferie collettive.

Per il suo trattamento economico per ferie si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 16 del C.C.N.L. 13.11.1987.

Il periodo di godimento delle ferie collettive sarà sempre concordato in sede aziendale e debitamente comunicato ai dipendenti entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora non si sia provveduto aziendalmente, l'eventuale periodo verrà fissato tra le rispettive organizzazioni provinciali entro il 31 maggio di ogni anno.

### **ART. 3 INFORTUNIO SUL LAVORO**

Nel caso di infortunio che comporti guarigione, superiore ai 30 giorni si conviene l'anticipazione del 50% del trattamento economico a carico dell'Istituto assicuratore, resta inteso che il dipendente rimborserà all'azienda l'importo anticipato dalla stessa, dopo il ricevimento del saldo dovuto dall'Istituto, alla prima scadenza di paga utile.

### **ART. 4 MENSA**

Le parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso Centri Sociali o altre strutture esistenti sarà corrisposto dall'01.11.1989 una somma di £. 6.530 giornaliera a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa, che diverranno £. 7.500 dall'01.05.1990.

Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazioni di lavoro superiore alle 4 ore giornaliere e per un massimo di 5 giorni settimanali. A decorrere dall'01.11.1990 l'indennità sarà aggiornata nella misura di £. 34 per ogni punto di contingenza (definito in £. 6.800) che maturerà per l'operaio comune alle scadenze di Legge; la frazione di punto, subito riconosciuta quale punto intero se superiore a 0,50, si riporterà nel primo calcolo successivo.

A) Ai lavoratori Operai che non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta dall'01.11.1989 una indennità sostitutiva di £. 4.519 giornaliere pari a £. 564,87 orarie da rapportare all'orario di lavoro effettuato; dall'01.05.1990 una indennità sostitutiva giornaliera di £. 5.185, pari a £. 648,12 orarie da rapportare all'orario di lavoro effettuato.

Su tale indennità non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuali.

A decorrere dall'01.11.1990 tale indennità sarà aggiornata nella misura di £. 26 giornaliere per ogni punto di contingenza (definito in £. 6.800) che maturerà per l'Operaio comune alle scadenze di legge. La frazione di punto, subito riconosciuta quale punto intero se superiore a 0,50 si riporterà nel primo calcolo successivo.

B) Ai lavoratori Impiegati che non usufruiranno del pasto di cui al primo comma del presente articolo verrà corrisposta dall'01.11.1989 un'indennità sostitutiva di £. 97.752 mensili, dall'01.05.1990 un'indennità sostitutiva di £. 110.409 mensili da rapportare all'orario di lavoro effettuato.

A decorrere dall'01.11.1990 tale indennità sarà aggiornata nella misura di £. 572 mensili per ogni punto di contingenza (definito in £. 6.800) maturato alle scadenze di Legge, la frazione di punto – subito riconosciuta quale punto intero se superiore a 0,50 – si riporterà nel primo calcolo successivo.

## **ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del vigente C.C.N.L. le imprese interessate dal presente accordo si impegnano a dare pratica applicazione alla normativa stessa e, in particolare, comunicheranno ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale la denominazione delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate e si impegnano a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione delle opere medesime di adesione al Contratto Nazionale ed agli accordi riguardanti la circoscrizione di Novara.

La comunicazione alla F.L.C. Provinciale e agli altri Organismi previsti dall'art. 15 sopra richiamato va effettuata a mezzo di appositi moduli stessi a gratuita disposizione delle Organizzazioni contraenti.

Fermo restando che è compito dei delegati di cui all'art. 94 del C.C.N.L. 13.11.1987 di intervenire, per il tramite dei loro dirigenti, nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, l'organizzazione territoriale dei datori di lavoro si impegna ad esaminare con le contraenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni qualvolta necessario, su richiesta di una delle parti, i vari problemi emergenti in relazione alle normative di cui sopra.

## **ART. 6 TRASFERTE**

I limiti territoriali oltre i quali si riconosce il trattamento di trasferta, a modifica degli accordi integrativi precedenti, sono definiti come segue:

15 per il Comune di Novara, entro i confini del Comune;

16 per gli altri Comuni, entro una percorrenza medesima stradale di 7,5 Km misurati dal Municipio del Comune di assunzione.

Sono fatte salve condizioni di miglior favore eventualmente esistenti a livello aziendale che derogano ai precedenti accordi.

Il trattamento di trasferta oltre i limiti sopra indicati viene pertanto così definito:

A partire dall'01.11.1989:

17 Pasto in trasferta: per i lavoratori Operai comandati a prestare la propria opera oltre i limiti sopra stabiliti verrà riconosciuto il consumo del pasto caldo, previo apposita convenzione Ditta/Ristoratore; qualora fattori obiettivi non consentano la convenzione, verrà corrisposta una indennità sostitutiva di £. 10.000 giornaliera, dietro presentazione di idonea documentazione; in caso di non volontà del dipendente £. 6.000 giornaliera.

Tali indennità saranno rispettivamente aggiornate nella misura di £. 34 e £. 26 per ogni punto di contingenza (determinato in £. 6.800) che maturerà per l'Operaio comune alle scadenze di Legge dal 30.04.1992.

18 Rimborso spese di trasporto: nel caso in cui il lavoratore in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, da valutarsi secondo le tabelle ACI fino a una vettura di media cilindrata (1000 cmc) per una percorrenza di 15.000 Km annui.

Se il lavoro si svolge entro una percorrenza massima di 15 Km dal municipio del Comune di assunzione il rimborso sarà definito in sede aziendale.

19 Indennità di trasferta.

Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato in una distanza di 15 Km dal centro del Comune in cui è avvenuta l'assunzione del lavoratore stesso.

Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di 15 Km e sino al limite di 30 Km dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione viene riconosciuta una diaria del 6% da calcolarsi sui minimi paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di 30 Km e sino al limite di 45 Km dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di 45 Km e sino al limite di 60 Km dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Le distanze di cui al presente punto si intendono misurate in termini di percorrenza reale stradale.

20 Il trattamento complessivo di cui sopra non è dovuto nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'interessato, o quanto questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla propria residenza o abituale dimora che comporti per il lavoratore un effettivo vantaggio.

Il tempo di trasporto necessario per raggiungere il posto di lavoro deve essere effettuato al di fuori dell'orario normale di lavoro.

## CHIARIMENTO A VERBALE

Qualora il lavoratore sia comandato a prestare la propria opera oltre il limite massimo chilometrico di cui sopra, il trattamento sarà definito con accordo tra Azienda e Rappresentanti Sindacali Aziendali o, in assenza di questi, con i lavoratori direttamente interessati.

## **ART. 7 AMBIENTE DI LAVORO**

Si istituisce un Comitato paritetico col compito di:

- 21 promuovere le opportune iniziative per la prevenzione antinfortunistica per l'ambiente di lavoro in raccordo con la funzione già riconosciuta a tal fine ai Rappresentanti Sindacali Aziendali;
- 22 definizione per l'attuazione relativa all'applicazione delle norme igieniche nei luoghi di lavoro (spogliatoi, docce, latrine, refettori, ecc);
- 23 in particolare, l'istituzione e il funzionamento delle mense, avverrà nei casi in cui a livello aziendale o interaziendale si verificheranno i presupposti e le condizioni per istituirle.

Nell'intento di dare completa realizzazione alla normativa di Legge e contrattuale in proposito, nonché di migliorare le condizioni ambientali e l'igiene nei luoghi di lavoro, le imprese, nei cantieri di nuova istituzione o in quelli già esistenti per i quali ne sia prevista la continuazione nel tempo per 6 mesi dalla data della firma dell'accordo sono tenute ad assicurare quanto segue:

**SERVIZI IGIENICO-SANITARI** – Le latrine saranno in numero minimo di una ogni 15 addetti al cantiere o frazione di 15.

Le prese di acqua (calda o fredda) dei lavandini saranno nella misura di una ogni 5 addetti al cantiere o frazione di 5.

**DOCCE** – Nei soli cantieri che impiegano più di 12 addetti ai lavori edili per una durata superiore di mesi 3, se richiesto dai Delegati aziendali, l'Impresa è tenuta ad installare una doccia alimentata con acqua calda e sistemata in locale chiuso, efficacemente protetto contro gli eventi atmosferici e convenientemente riscaldato nella stagione fredda.

**UN LOCALE AD USO SPOGLIATOIO** – Esso sarà efficacemente protetto, riscaldato nei mesi invernali e adeguatamente attrezzato con attaccapanni e panchetti, convenendo che la superficie utile netta per addetto al cantiere non dovrà essere inferiore a 1,5 mq.

**UN LOCALE AD USO REFETTORIO** – Esso sarà convenientemente arredato con tavoli, sedie e scaldavivande.

Quando i posti nel refettorio sono disposti uno innanzi all'altro, la larghezza del locale non deve essere inferiore a mt. 2,40.

Qualora il numero degli operai addetti al cantiere sia inferiore a 15 o quando lo stesso abbia durata inferiore a mesi 6, l'impresa deve comunque provvedere affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui sopra nelle vicinanze del cantiere.

L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistono condizioni obiettive – da accertare congiuntamente dalle Organizzazioni firmatarie – che rendano impossibili l'osservanza delle norme di cui sopra.

Eventuali segnalazioni sull'osservanza del presente articolo al comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di cui all'accordo integrativo 25.10.1973 sono demandate alle Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori, ai delegati aziendali ed ai singoli lavoratori dei cantieri interessati.

Per la costituzione del comitato, di cui al primo comma del presente articolo, si fa riferimento allo schema di regolamento allegato.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 del Contratto Integrativo 30.01.1978 si concorda quanto segue:

In subordine all'intervento del suddetto Comitato Paritetico si concorda la possibilità di intervento delle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.)

#### NOTA A VERBALE

Al fine di rendere verificabile, da parte dei R.S.A. di cui all'art. 94 del C.C.N.L. 13.11.1987 l'eventuale sussistenza di condizioni obiettive che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui al presente articolo, ed anche in relazione a quanto previsto dall'art. 9 Legge 20.05.1970 n. 300; l'Impresa provvederà a comunicare ai Rappresentanti dei lavoratori per iscritto e per quanto possibile con l'anticipo di un mese, la localizzazione degli istituendi cantieri, la data presunta di inizio dei lavori, la loro presunta durata, il numero complessivo e la composizione delle maestranze che si presume verranno adibite alla esecuzione degli stessi.

### **ART. 8 INDENNITA' DI TRASPORTO**

Con decorrenza dall'01.11.1989 è CONFERMATA un'indennità di £. 100 orarie da corrispondere ai lavoratori con qualifica Operaia per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall'Impresa.

L'indennità di cui al comma precedente non è dovuta qualora l'Impresa provveda essa stessa al trasporto dei lavoratori con qualifica Operaia per il tratto di percorso per cui l'indennità si riferisce.

Su tale indennità non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuali.

Vengono assorbiti, sino a concorrenza, gli eventuali trattamenti già in vigore presso le singole imprese riconosciuti allo stesso titolo.

Sempre con decorrenza 01.11.1989 è CONFERMATA un'indennità di £. 17.300 mensili da corrispondere ai lavoratori con qualifica impiegatizia a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall'Impresa.

L'indennità di cui al comma precedente non è dovuta qualora l'Impresa provveda essa stessa al trasporto del lavoratore con qualifica Impiegatizia per il tratto di percorso cui l'indennità si riferisce.

Il trattamento complessivo di cui sopra non è dovuto nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'interessato, o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla propria residenza o abituale dimora che comporti per il lavoratore un effettivo vantaggio.

- Il tempo di trasporto necessario per raggiungere il posto di lavoro deve essere effettuato al di fuori dell'orario normale di lavoro.

#### CHIARIMENTO A VERBALE

Qualora il lavoratore sia comandato a prestare la propria opera oltre il limite massimo chilometrico di cui sopra il trattamento sarà definito con accordo tra Azienda e Rappresentanti Sindacali Aziendali o, in assenza di questi, con i lavoratori direttamente interessati.

### **ART. 9**

#### **COMITATO PARITETICO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Il Comitato tecnico paritetico per la conciliazione delle controversie, istituito con l'accordo territoriale 31 ottobre 1980 integrativo del C.C.N.L. 22 luglio 1979, è composto di sei membri effettivi, tre dei quali nominati dalla Sezione Edile dell'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Novara e gli altri tre dai Sindacati Provinciali di Novara rispettivamente della FENEAL, della FILCA e della FILLEA, in ragione di un rappresentante per ciascun Sindacato Provinciale.

Con gli stessi criteri sono designati sei membri supplenti con il compito di sostituire in ogni occorrenza i membri effettivi eventualmente impediti.

### **ART. 10**

#### **TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE – OPERAI**

A decorrere dal 1° novembre 1989 l'indennità territoriale di settore è aumentata nella misura del 12% dei minimi nazionali in vigore al 1° ottobre 1989.

1) Pertanto a decorrere dall'01.11.1989, l'indennità territoriale di settore è erogata nei seguenti importi lordi:

a) <u>Operai di produzione</u>		
operaio di 4° livello	£. 1.130,28	orarie
operaio specializzato	£. 1.053,22	orarie
operaio qualificato	£. 955,45	orarie
operaio comune	£. 835,04	orarie
b) Operai discontinui senza alloggio		
Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	£. 742,26	orarie
c) Operai discontinui con alloggio		
Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	£. 668,03	orarie

2) A decorrere dall'01.02.1990 l'indennità territoriale di settore è ulteriormente incrementata ai seguenti importi lordi:

a) <u>Operai di produzione</u>		
operaio di 4° livello	£. 1.326,57	orarie
operaio specializzato	£. 1.235,49	orarie
operaio qualificato	£. 1.119,50	orarie
operaio comune	£. 975,25	orarie

- b) Operai discontinui senza alloggio  
Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti                      £. 866,89                      orarie
- c) Operai discontinui con alloggio  
Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti                      £. 780,20                      orarie

**ART. 11**  
**PREMIO DI PRODUZIONE – IMPIEGATI**

A decorrere dal 1° novembre 1989 il premio di produzione è aumentato nella misura del 12% dei minimi nazionali in vigore al 1° ottobre 1989.

1) Pertanto, a decorrere dalla predetta data, il premio di produzione è erogato nei seguenti importi mensili lordi:

Impiegato di 7° livello	£. 251.543
Impiegato di 6° livello	£. 237.552
Impiegato di 5° livello	£. 200.225
Impiegato di 4° livello	£. 176.519
Impiegato di 3° livello	£. 160.750
Impiegato di 2° livello	£. 146.579
Impiegato di 1° livello	£. 127.755

2) A decorrere dall'01.02.1990 il premio di produzione è ulteriormente incrementato ai seguenti importi mensili lordi:

Impiegato di 7° livello	£. 300.056
Impiegato di 6° livello	£. 281.207
Impiegato di 5° livello	£. 236.610
Impiegato di 4° livello	£. 210.478
Impiegato di 3° livello	£. 192.284
Impiegato di 2° livello	£. 174.959
Impiegato di 1° livello	£. 152.012

**ART. 12**  
**CLASSIFICAZIONE – LAVORATORI**

Sulla base di una comune valutazione che tiene conto delle realtà esistenti in Provincia, gli Autisti sono, di norma, da considerare operai di produzione.

**ART. 13**  
**DIRITTO ALLO STUDIO**

Le parti convengono di incontrarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico al fine di esaminare la possibilità di frequenza dei corsi delle 150 ore previste dal vigente C.C.N.L.

Nella stessa sede le parti definiranno concrete proposte per il coordinamento tra i corsi di cui sopra e quelli dell'Ente Scuola per una adeguata preparazione culturale quale presupposto per un apprendimento dei programmi e delle materie professionali.

**ART. 14**  
**DIRITTI SINDACALI**

Si riconosce il diritto di assemblea e di costituire delle R.S.A. per le imprese con più di 7 dipendenti. Le ore di assemblea sono 10 nell'arco dell'anno.

Per la definizione dei permessi retribuiti ai R.S.A. si fa riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 300 del 20.05.1970 e vigente C.C.N.L. assicurando comunque un monte ore annuo minimo di 12.

Ad integrazione di quanto previsto al punto b) dell'art. 96 del C.C.N.L. 13.11.1987 si conviene che ai componenti dei Comitati Direttivi delle Federazioni e dei Sindacati Provinciali della Categoria, i permessi retribuiti vengano concessi con possibilità di cumulo bimestrale.

**ART. 15**  
**REPERIBILITA'**

Per i lavoratori adibiti allo sgombrò neve si provvederà in sede aziendale (tra Azienda e R.S.A.) alla definizione di apposita indennità di reperibilità.

**ART. 16**  
**INDUMENTI E ATTREZZI DI LAVORO**

L'Impresa si impegna a fornire ai dipendenti gli attrezzi per lo svolgimento della loro prestazione lavorativa. Resta inteso che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le dotazioni in argomento verranno restituite integralmente all'impresa.

Per ogni anno, inoltre, verranno forniti: un giubbotto, due paia di pantaloni e due paia di scarpe antinfortunistiche.

Le forniture di cui sopra avverranno all'inizio della primavera e dell'autunno.

**ART. 17**  
**ISTITUTI DI PATRONATO**

In attuazione dell'art. 12 della Legge 20.05.1970 n. 300, gli istituti di patronato e di assistenza sociale delle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie il presente accordo hanno diritto di svolgere su un piano di parità le loro attività in locali messi a disposizione delle imprese secondo modalità da stabilirsi con le stesse.

**DECORRENZA E DURATA**

Le presenti norme integrative hanno decorrenza 1° ottobre 1989 e hanno durata fino alla data che, per i contratti integrativi provinciali, sarà fissata in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 13.11.1987.

Letto, firmato e sottoscritto

API – NOVARA

FENEAL – UIL

FILCA – CISL

FILLEA – CGIL

**EDIL CASSA**

Le parti nel ribadire la validità degli impegni assunti con il C.C.N.L. del 13.11.1987 relativi alla costituzione della EDIL CASSA,

Osservano: che per la particolare condizione di rappresentanza associativa delle aziende edili novaresi, la presenza di più casse a livello territoriale sarebbe non funzionale allo scopo delle casse medesime né all'interesse dei lavoratori.

Dichiarano: di perseguire l'obiettivo della Unicità della Cassa di Mutualità con organi gestionali rappresentativi a livello territoriale delle associazioni firmatarie di contratti nazionali.

Si impegnano: a ricercare, ai vari livelli, le disponibilità necessarie alla realizzazione di tale obiettivo.

Qualora entro un congruo termine non si realizzi il progetto sopra indicato le parti si impegnano a dare vita alla EDIL CASSA, qualora l'API provveda con proprio istituti si prevede la conformità a quanto sarà al momento previsto da istituti analoghi esistenti nelle situazioni locali.

A questo riguardo le parti si impegnano a definire tempi e modalità per il raggiungimento degli obiettivi indicati, nell'ambito degli incontri previsti per l'osservatorio.

**C) FORMAZIONE PROFESSIONALE (Scuola Edile)**

Le parti, al fine di promuovere un miglioramento professionale dei lavoratori del settore, dichiarano la necessità e l'urgenza di rendere operativa a livello territoriale, la Scuola Edile, con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri e ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, mediante l'utilizzo di fondi già costituiti a tale titolo anche con il contributo delle aziende aderenti all'UNIONE EDILI – API Novara. Alla gestione di tale scuola debbono partecipare con pari dignità tutte le organizzazioni firmatarie a tale titolo di accordi territoriali.

Nel momento in cui l'Ente realizzerà percorsi formativi per i lavoratori in CFL sarà fatto obbligo di frequenza a tutti i lavoratori che vengano assunti con il contratto in parola.

Qualora entro la validità del contratto non dovesse trovare attuazione quanto concordato, l'UNIONE EDILI si riserva l'autonoma decisione di dare disposizione alle proprie aziende associate affinché il contributo ora versato alla Cassa Edile a tale scopo venga versato ad un fondo con il quale dare corso autonomamente alla formazione professionale.

L'API individuerà i tempi e modalità per dar corso al progetto di formazione indicato, attraverso l'utilizzo dell'accordo interconfederale CONFAPI del 07.11.1985 e dei successivi accordi di rinnovo nazionali e provinciali.

**CONTRIBUZIONE PER ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE: decorrenza 01.01.1987**

Il contributo a carico dei datori di lavoro, di cui all'art. 30 del contratto collettivo nazionale 13.11.1987 è dovuto nella misura del 5,5% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del contratto nazionale citato per tutte le ore di lavoro ordinario, effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 13.11.1987.

**CONTRIBUZIONE PER GESTIONE CASSA EDILE: decorrenza 01.01.1987**

Il contributo di cui all'art. 39, lettera a), sesto comma, del contratto collettivo nazionale 13.11.1987, è dovuto alla Cassa Edile, dai datori di lavoro ad essa iscritti e dagli operai dipendenti nella misura complessiva dell'1,32% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del contratto nazionale citato e ripartito per cinque sestimi (uno virgola dieci per cento) a carico dei datori di lavoro e per un sesto (zero virgola ventidue per cento) a carico dei lavoratori.

Spett.le FENEAL – UIL  
V.le Dante Alighieri, 25 NOVARA

Spett.le FILCA – CISL  
Via Caccia, 7B NOVARA

Spett.le FILLEA – CGIL  
Via Mameli 7B NOVARA

e p.c. Spett.le INPS Sede di \_\_\_\_\_  
“ INAIL Sede di \_\_\_\_\_  
“ A.P.I.  
Via Aldo Moro, 1  
28100 NOVARA

Oggetto: appalto e subappalto

La sottoscritta Impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ dichiara che con  
contratto di appalto/subappalto stipulato in data \_\_\_\_\_ ha assunto l'esecuzione per  
conto dell'Impresa \_\_\_\_\_ dei lavori di \_\_\_\_\_ nel cantiere di  
\_\_\_\_\_

La sottoscritta Impresa, garantendo che le maestranze adibite nelle opere di cui sopra in numero di \_\_\_\_\_ sono state regolarmente assunte ai sensi delle vigenti leggi sul collocamento si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto/subappalto e per il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto nazionale 13.11.1987 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi integrativi del medesimo.

\_\_\_\_\_ Addì \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

**SCHEDA DI REGOLAMENTO**  
**per il**  
**COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E**  
**L'AMBIENTE DI LAVORO**

*ART. 1*

L'organizzazione e l'attività del comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro costituito dal contratto integrativo per la circoscrizione territoriale di Novara, sono disciplinate come segue.

*ART. 2*

Il Comitato è composto di \_\_\_\_\_ membri designati pariteticamente: n. \_\_\_\_\_ dall'Associazione dei costruttori edili della circoscrizione di \_\_\_\_\_; n. \_\_\_\_\_ dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia, in misura paritetica fra loro.

L'Associazione dei costruttori edili e le Organizzazioni sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed egual numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.

I membri del Comitato durano in carica \_\_\_\_\_ e possono essere confermati.

È però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per \_\_\_\_\_ volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite.

*ART. 3*

Il Comitato si riunisce di norma una volta alla settimana e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno \_\_\_\_\_ membri del Comitato stesso.

Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta, a cura della Segreteria, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno \_\_\_\_\_ giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d'urgenza mediante tempestivo preavviso telefonico.

*ART. 4*

Per la validità delle riunioni del comitato paritetico e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.

Delle adunanze si redige verbale da sottoscrivere da un componente di parte imprenditoriale ed uno di parte operaia.

*ART. 5*

Le Associazioni territoriali rappresentate nel Comitato provvedono alla costituzione del servizio di segreteria, per tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi all'attività del Comitato stesso.

*ART. 6*

Il comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promovendo idonee iniziative.

A tal fine il Comitato:

- a) – si avvale della collaborazione degli Organi pubblici territoriali competenti in materia e degli Enti o Istituti specializzati;
- b) – suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
  - 24 alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica;
  - 25 allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
  - 26 all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
- c) – si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dai rappresentanti sindacali di cui all'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, dai lavoratori o dai datori di lavoro;
- d) – esercita, con le procedure di cui all'art. 9, un'attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti di comune accordo dalle Associazioni territoriali stipulanti.

#### ART. 7

Le rappresentanze sindacali costituite a norma dell'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 assumono la rappresentanza dei lavoratori nell'unità produttiva per il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

A tal fine, le rappresentanze sindacali predette hanno il compito di intervenire presso la Direzione aziendale per l'attuazione delle norme sopra richiamate e, nel caso di mancata definizione, di effettuare al Comitato paritetico territoriale le segnalazioni di cui alla lett. c) dell'art. 6.

#### ART. 8

Il Comitato provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall'art. 6.

In caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni sottoscritte può deferire la questione alle Associazioni nazionali firmatarie del C.C.N.L. 13 novembre 1987 per l'adozione di direttive o la formulazione di suggerimenti.

#### ART. 9

L'attività di vigilanza e consulenza di cui alla lett. d) dell'art. 6, è disciplinata come segue:

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato nella prima riunione successiva le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 6 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.

Il Comitato, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso in specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione.

Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori nonché di impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato sull'esito della visita.

Nel caso in cui non si renda possibile portare la segnalazione al preventivo esame del Comitato, la visita è disposta dalla Segreteria che ne riferirà al Comitato alla prima riunione successiva.

Sarà del parti riferito al Comitato, alla prima riunione successiva, dell'esito delle visite eventualmente effettuate dal tecnico di propria iniziativa.

Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari od ai legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo, i cantieri o gli stabilimenti visitati, una lettera dalla quale risulti l'elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l'igiene

o l'ambiente di lavoro in tutto o in parte correttamente applicate, precisando nel contempo le misure che debbono essere adottate per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati e fissando a tal scopo brevi congrui termini.

Scaduti i termini, di cui al comma precedente, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Ove dalla seconda visita risulti che l'inadempienza permane, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato assumeranno le iniziative ritenute opportune.

Il Comitato potrà prevedere interventi d'urgenza per i casi di particolare gravità.

Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla Legge.

#### *ART. 10*

I membri del Comitato e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

#### *ART. 11*

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.

# **CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO (29 marzo 1999)**

## **VERBALE DI ACCORDO**

Addì, 29 marzo 1999, in Novara, presso l'API di Novara e del V.C.O.

tra

Unione Imprenditori Unionedili Edili dell'API di Novara e del V.C.O. rappresentata dal sig. Aldo Paglino, Presidente dell'Unione, assistito dai sigg. Alberto Perego e Massimo Bornengo, funzionari API

e

27 la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – FENEAL-UIL – rappresentata dal Segretario Generale sig. Salvatore Luminello

28 la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – FILCA-CISL – rappresentata dal Segretario Generale sig. Gerardo Manco

29 la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini – FILLEA-CGIL – rappresentata dal Segretario Generale sig. Paolo Minello e dal sig. Valter Bossoni

che costituiscono la Federazione Unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni.

Con la presenza di una delegazione di lavoratori formata dai sigg.: Franco Cortese, Sergio Marola, Roberto Rastelli, Italo Archetti e Valter Siddi

le parti

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21.07.1995 ed in particolare l'art. 40 e l'accordo del 23.07.1998 si stipula il presente Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro da valere per tutte le imprese edili ed affini aderenti all'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Novara, ubicate nella Provincia di Novara, che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto Collettivo Nazionale 21.07.1995 e per gli Operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le parti contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, il presente contratto integrativo.

### **PREMESSA**

In conformità con il disposto dell'Allegato F al C.C.N.L. 21.07.1995, le parti stipulanti si impegnano a concordare azioni in comune affinché la rappresentanza delle forze economiche all'interno della Cassa Edile e degli Organismi Paritetici comprenda anche rappresentanti dell'Unione Imprenditori Edili dell'API di Novara e del V.C.O.

Nell'ipotesi in cui sia costituito un Osservatorio sull'edilizia che interessi la Provincia di Novara, le parti stipulanti convergono sull'opportunità di una partecipazione attiva anche di un rappresentante dell'Unione Imprenditori Edili dell'API di Novara e del V.C.O., e si impegnano a sensibilizzare gli Enti competenti sulla necessità di garantire il pluralismo in tali costituendi organismi, al fine di assicurare una piena rappresentatività delle Imprese associate all'API di Novara e del V.C.O.

### **ART. 1**

#### **INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE**

A decorrere dal 1° febbraio 1990, l'indennità territoriale di settore è erogata nei seguenti importi lordi:

a) <u>Operai di produzione</u>		
operaio di 4° livello	£. 1.326,58	orarie
operaio specializzato	£. 1.235,50	orarie
operaio qualificato	£. 1.119,50	orarie
operaio comune	£. 975,25	orarie
b) Operai discontinui senza alloggio		
Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	£. 866,89	orarie
c) Operai discontinui con alloggio		
Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	£. 780,21	orarie

In attuazione dell'art. 12 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, i valori orari dell'indennità territoriale di settore restano fermi nelle cifre stabilite dall'art. 10 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro – Provincia di Novara 11 ottobre 1989.

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le modalità stabilite dagli accordi che li hanno istituiti e regolamentati sino ad ora.

## **ART. 2 PREMIO DI PRODUZIONE**

A decorrere dal 1° febbraio 1990 il premio di produzione è erogato nei seguenti importi mensili lordi:

Impiegato di 7° livello	£. 300.056
Impiegato di 6° livello	£. 281.207
Impiegato di 5° livello	£. 236.610
Impiegato di 4° livello	£. 210.478
Impiegato di 3° livello	£. 192.284
Impiegato di 2° livello	£. 174.959
Impiegato di 1° livello	£. 152.012

In attuazione dell'art. 47 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, i valori mensili del premio di produzione restano fermi nelle cifre rispettivamente stabilite dall'art. 10 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro – Provincia di Novara 11 ottobre 1989.

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le modalità stabilite dagli accordi che li hanno istituiti e regolamentati sino ad ora.

## **ART. 3 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE**

La presente normativa viene definita in attuazione di quanto stabilito dal protocollo 23 luglio 1993, dagli artt. 12 e 46 del CCNL 21 luglio 1995 ed in conformità di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 23 maggio 1997 n. 135, che costituiscono premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.

L'Elemento Economico Territoriale – E.E.T., di cui al CCNL 21 luglio 1995, la cui entità sarà, secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale 23.07.1998, pari ad una percentuale del 7%, rispettivamente dei minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio base mensile per gli impiegati, sarà corrisposto, quando compete, dal 1° gennaio al 31 dicembre in quota oraria per il personale operaio ed in quota mensile per il personale impiegatizio ed è da considerarsi competenza corrente dell'anno di erogazione.

Al fine di determinare il diritto e la decorrenza dell'E.E.T. di cui al comma precedente, le parti sottoscritte valuteranno l'andamento dell'attività del settore in Provincia di Novara, in base all'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici dell'anno 1998 indicati nel protocollo allegato (allegato A), individuati al fine di quantificare incrementi di produttività, qualità e competitività riferiti al sistema delle aziende edili ed affini operanti nell'ambito provinciale.

Per il periodo di vigenza del presente accordo provinciale, fatto salvo quanto convenuto al successivo comma e definito in via transitoria esclusivamente per il periodo 1° maggio / 31 dicembre 1999, le parti entro il 15 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica del diritto alla corresponsione dell'E.E.T. raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 1997 / 30 settembre 1998, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente accordo. Qualora la verifica facesse emergere il diritto alla corresponsione dell'E.E.T. il premio di risultato sarà riconosciuto, secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale, negli importi di cui la tabella 1) allegata al presente accordo.

Al fine di verificare il diritto alla corresponsione dell'E.E.T. relativamente al periodo 1° maggio / 31 dicembre 1999 le parti, entro il 15 maggio 1999, procederanno al raffronto dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre 1998 / 31 marzo 1999.

Qualora la verifica facesse emergere il diritto alla corresponsione dell'E.E.T. relativamente al periodo 1° maggio / 31 dicembre 1999, il premio di risultato sarà riconosciuto negli importi di cui la tabella 1) allegata al presente accordo.

#### **ART. 4 MENSA**

Le parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso Centri Sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta, a far data dal 1° maggio 1999, una somma giornaliera di £. 9.000 a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazioni di lavoro superiore alle 4 ore giornaliere e per un massimo di 5 giorni settimanali.

Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta, a far data dal 1° maggio 1999 a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di £. 7.080 (pari a £. 885 orarie) da rapportare all'orario di lavoro effettuato. Su tale indennità non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuali.

#### **DICHIARAZIONE A VERBALE**

Le parti stipulanti confermano che nei valori sopra riconosciuti a titolo di "Mensa" e di "Indennità sostitutiva di mensa" è stato assorbito il valore dell'indennità di trasporto, del valore di £. 100 orarie, di cui all'art. 8 del C.C.T.L. 11 ottobre 1989.

#### **ART. 5 TRASFERTA OPERAI**

##### **Spese di viaggio**

I lavoratori assunti nel Comune di Novara e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali del Comune di Novara, o i lavoratori assunti negli altri comuni e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali degli stessi o dei diversi limiti territoriali definiti a livello aziendale,

comunque non superiori a Km. 7,5 dal municipio del comune, hanno diritto, in assenza dei mezzi dell'azienda, al rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso in cui il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle ACI per una vettura di media cilindrata (1000 cmc) e riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km annui.

### Vitto

Con gli stessi limiti territoriali previsti nella regolamentazione delle spese di viaggio verrà riconosciuta a far data dal 1° maggio 1999, dietro presentazione di idonea documentazione, una somma giornaliera di £. 13.000 per il consumo del pasto caldo.

Con gli stessi limiti territoriali previsti nella regolamentazione delle spese di viaggio verrà riconosciuta a far data dal 1° dicembre 1999, dietro presentazione di idonea documentazione, una somma giornaliera di £. 14.000 per il consumo del pasto caldo.

Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo, verrà corrisposta, a far data dal 1° maggio 1999, a titolo di indennità sostitutiva, una somma giornaliera di lire 8.500.

### Indennità di trasferta

Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato in una distanza di Km 15 dal municipio del Comune in cui è avvenuta l'assunzione del lavoratore stesso.

Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 15 e sino al limite di Km 30 dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 6% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 30 e sino al limite di Km 45 dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 45 e sino al limite di Km 60 dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 60 dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

### DICHIARAZIONE A VERBALE

I trattamenti sopra stabiliti non sono dovuti nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di residenza o abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Ai fini del presente articolo per "distanza" si intende l'effettiva percorrenza stradale misurata dal municipio del Comune di assunzione al posto di lavoro.

## **ART. 6 DECORRENZA E DURATA**

Il presente Contratto Collettivo si applica, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, a decorrere dal 1° aprile 1999 e per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale. Per le normative non modificate espressamente dal presente accordo si fa riferimento a quanto convenuto l'11.10.1989 che peraltro le parti si danno atto di procedere al suo aggiornamento in sede di riunione della Commissione Interassociativa entro il 31 maggio 1999.

Per la disdetta ed il tacito rinnovo valgono le norme del Contratto Nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Unionedili

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

FENEAL-UIL

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO**  
**26 marzo 1999**

**Protocollo di verifica**

**Art. 1**

- 1.1 In attuazione di quanto stabilito dall'art. 3 dell'Accordo Territoriale del 29 marzo 1999, vengono individuati i seguenti parametri ed indici economici di riferimento, al fine di quantificare nel periodo considerato le variazioni verificatesi e relative alla produttività, qualità e competitività del sistema delle Imprese edili operanti nell'ambito Provinciale.
- 1.2 I parametri e gli indici economici di riferimento – forniti, su richiesta delle parti sottoscritte, dalla Cassa Edile di Mutualità e di assistenza di Novara e dalla Scuola Edile Novarese – sono relativi all'esercizio 1° ottobre 1997 – 30 settembre 1998.

**PARAMETRI E INDICI ECONOMICI**

**VALORE DI RIFERIMENTO**

<u>ORE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI</u> LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE	46,86
--	-------

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà inferiore al valore di riferimento.

<u>ORE FORMAZIONE ORGANIZZATA DALLA SCUOLA EDILE</u> (per 1000) ORE LAVORATE E DENUNCIATE IN CASSA EDILE	0,89
---	------

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento.

<u>ORE LAVORATE E DENUNCIATE IN CASSA EDILE</u> LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE	1604,84
---	---------

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento.

IMPORTO APPALTI DENUNCIATI IN CASSA EDILE	112.861.363.138
---	-----------------

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento.

MASSA SALARI DENUNCIATA IN CASSA EDILE	56.884.676.629
--	----------------

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento.

IMPRESE ATTIVE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE	608
--	-----

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento.

## Art. 2

2.1 I parametri e gli indici di cui al precedente art. 1 hanno uguale incidenza per determinare il risultato finale dell'Elemento Economico Territoriale.

2.2 Il presupposto per la corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale si realizza alla condizione che almeno quattro parametri/indici fra quelli sopra definiti risultino con andamento positivo.

2.3 Per l'indice relativo alle "imprese attive iscritte alla cassa edile" le parti si riservano di procedere alla analisi del medesimo al fine di evitare distorsioni o interpretazioni che non riflettano il reale andamento del settore.

2.4 Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o la impossibilità di acquisire tutti i dati necessari per il calcolo dell'escursione dei parametri/indici sopra definiti entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.

2.5 A fronte di eccezionali andamenti congiunturali, tali da incidere negativamente sull'andamento territoriale del settore edile e tali da incidere in maniera significativa sull'Elemento Economico Territoriale, le parti sottoscritte si incontreranno per eventualmente individuare altri parametri/indici da utilizzare per la verifica successiva.

2.6 Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento ai parametri/indici di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

## Art.3 – Tabella n. 1)

### CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 29 marzo 1999

Importo dell'Elemento Economico Territoriale da corrispondere, se a seguito della verifica ci sono i presupposti, dal 1° maggio 1999

	q.ta mensile	q.ta oraria
Livello 7	71.558	
Livello 6	64.402	
Livello 5	53.669	
Livello 4	50.091	289,54
Livello 3	46.513	268,86
Livello 2	41.861	242,97
Livello 1	35.779	206,81

Importo dell'Elemento Economico Territoriale da corrispondere, se a seguito della verifica ci sono i presupposti, dal 1° dicembre 1999

	q.ta mensile	q.ta oraria
Livello 7	108.893	
Livello 6	98.004	
Livello 5	81.670	
Livello 4	76.225	440,60

Livello 3	70.780	409,13
Livello 2	63.703	368,22
Livello 1	54.447	314,72